



COMUNE DI POMPU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 91 DEL 15-12-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
- PTFP 2021-2023**

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 21:15 si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. Atzei Moreno nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Atzei Moreno	SINDACO	P
SANNA ROBERTO	ASSESSORE	P
ARDU CARLO	ASSESSORE	P
ARDU ILENIA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Marcello

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO, in particolare, l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

VISTO inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.”

CONSIDERATO che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di *“dotazione organica”* si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, al fine di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla ricognizione del personale in esubero;

RILEVATO che è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

VISTO il D.L. n.34/2019 (cd. Decreto Crescita) convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019 e modificato dall'art.1 co.853 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che all'art.33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni;

VISTE le circolari esplicative del Decreto Crescita del Ministero dell'Interno del 08/06/2020 e del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 13/05/2020;

CONSIDERATO che, in base alla nuova normativa vigente, la nuova capacità assunzionale è ancorata esclusivamente alla sostenibilità finanziaria: i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre

rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale;

CONSIDERATO che il limite alle assunzioni che prevedeva la possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente viene sostituito dal nuovo concetto di "sostenibilità finanziaria;

ATTESO che in merito alla disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a Patto di stabilità, sussistono i seguenti limiti di spesa:

- divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008 al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
- divieto di superare le spese di personale per lavoro flessibile sostenute nell'anno 2009 (art.9 co.28, D.L. 78/2010);

RAVVISATA pertanto, la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

DATO ATTO che questo ente:

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2020;
- ha rispettato limite di cui all'art.1, co.562, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. 198/2006;
- ha approvato nella seduta odierna di Giunta Comunale il piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 07.01.2020 ha approvato l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2020;

VISTO il piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 predisposto dal responsabile dell'area finanziaria e del personale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatto sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

PRESO ATTO della necessità di definire il piano del fabbisogno del personale prevedendo, per il personale a tempo determinato, il seguente piano assunzionale per il periodo 2021-2023:

anno 2021: Istruttore direttivo Tecnico Cat. D1 – assunzione a tempo determinato part time 50% da espletarsi con la seguente procedura: Art. 110 c. 1 del Dlgs. 267/2000;

Istruttore Informatico (esperto Tributi) Cat. C4 – assunzione ai sensi del Art. 1 L. 311/2004 co.557 – per 6 ore settimanali;

Istruttore Amministrativo Cat. C2 – assunzione ai sensi del Art. 1 L. 311/2004 co.557 – per 12 ore settimanali (1 mese), eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi per 6 ore alla settimana;

anno 2022 e anno 2023: conferma assunzione Istruttore direttivo Tecnico Cat. D1 e Istruttore Informatico Cat. C4;

VISTO il nuovo CCNL relativo al comparto funzioni locali stipulato in data 21.05.2018 il quale ridisegna le relazioni sindacali (artt. 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10) e rilevato che:

- l'art. 4 prevede che sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano un confronto o la contrattazione integrativa, costituendo il presupposto per la loro attivazione;
- tra le materie indicate dagli artt. 5 e 7 non vi è la programmazione del fabbisogno di personale e pertanto il presente atto non è oggetto di informazione preventiva ma solo successiva;

VISTO il parere, rilasciato in data 11/12/2020, con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con la normativa vigente;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'area finanziaria e del personale ai sensi dell'art. 49 del TUEL, che si riportano in calce;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

Di approvare il piano dei fabbisogni del personale periodo 2021-2023, predisposto dal responsabile dell'area finanziaria e del personale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Di precisare che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione e pubblicate in GU in data 27.7.2017;

Di prendere atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

Di procedere per l'anno 2021 alla conferma dei seguenti dipendenti assunti a tempo determinato:

- Istruttore direttivo Tecnico Cat. D1 – assunzione a tempo determinato part time 50% tramite Art. 110 co. 1 del Dlgs. 267/2000;
- Istruttore Informatico (esperto tributi) Cat. C4 – ai sensi del Art. 1 L. 311/2004 co. 557 – per 6 ore settimanali.
- Istruttore Amministrativo Cat. C2 – ai sensi del Art. 1 L. 311/2004 co. 557 – 1 mese per 12 ore settimanali, eventualmente prorogabile per altri 6 mesi, con un part time di 6 ore settimanali;

Di confermare per gli anni 2022-2023 le seguenti figure a tempo determinato:

- Istruttore direttivo Tecnico Cat. D1 – part time 50% ai sensi dell' Art. 110 co. 1 del Dlgs. 267/2000;
- Istruttore Informatico (esperto tributi) Cat. C4 – ai sensi del Art. 1 L. 311/2004 c. 557 – per 6 ore settimanali;

Di dare atto che questo Ente:

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2020;
- ha rispettato limite di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. 198/2006;
- ha approvato nella seduta odierna di Giunta Comunale il piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2020 ha approvato l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2020;

Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento il documento di programmazione approvato con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione

organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.18/2018;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ing. Moreno Atzei

Il Segretario
Dott. Marco Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune dal 24-12-2020 al 08-01-2021, numero di pubblicazione 564.

Il Segretario
Dott. Marco Marcello